



Guardia di Finanza



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 426 - C.F. 06363391001, legalmente rappresentata dal Direttore Avv. Ernesto Maria Ruffini;

la Guardia di Finanza, con sede in Roma in Viale XXI Aprile - C.F. 80194230589, legalmente rappresentata dal Gen. c.a. Giorgio Toschi;

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito denominata "ANCI"), con sede in Roma, Via dei Prefetti, 46 - C.F. 80118510587 legalmente rappresentata dal Segretario Generale Dott.ssa Veronica Nicotra;

la Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - IFEL (di seguito denominata "IFEL"), con sede in Roma, P.za San Lorenzo in Lucina, 26, legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Guido Castelli;

VISTI

- ✓ l'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni), che prevede - al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa - la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo agli stessi una quota incentivante delle maggiori somme relative ai tributi statali riscossi;
- ✓ l'art. 10, comma 12-duodecies, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha incrementato la quota di compartecipazione dei Comuni al gettito derivante dall'accertamento dei tributi statali al 100% fino al 2017, modificando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
- ✓ l'art. 4, comma 8-bis, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, che ha esteso agli

anni 2018 e 2019 la quota del 100% di compartecipazione dei Comuni al gettito derivante dall'accertamento dei tributi statali;

- ✓ l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che specifica la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche;
- ✓ il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007, che disciplina le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- ✓ il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 novembre 2008 che delinea le modalità tecniche di trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali ed i criteri di ripartizione della quota spettante in caso di segnalazione dello stesso soggetto da parte di più Comuni;
- ✓ l'art. 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che - ai commi 11, 16 e 17 - stabilisce specifiche tipologie di informazioni oggetto di segnalazioni da parte dei Comuni nell'ambito della loro partecipazione all'accertamento dei tributi statali;
- ✓ il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata del 23 marzo 2011, che individua i tributi su cui calcolare la quota di compartecipazione e le sanzioni spettanti ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, nonché le relative modalità di attribuzione;
- ✓ il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze del 15 luglio 2011, che fissa i criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai Comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo;
- ✓ il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 maggio 2012 e relativo allegato tecnico, che ha ulteriormente dettagliato le modalità operative e telematiche di comunicazione tra Enti locali e centrali coinvolti nel processo di partecipazione;
- ✓ il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze dell'8 marzo 2013, che ha disciplinato le modalità per il recupero delle somme corrisposte ai Comuni in via provvisoria, e successivamente rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.

PREMESSO CHE

L'Agenzia delle entrate, la Guardia di Finanza, l'ANCI e l'IFEL:

- ✓ intendono perseguire finalità comuni di contrasto all'evasione fiscale ed al conseguente recupero di somme sottratte a imposizione nel più ampio contesto del corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei cittadini;
- ✓ si impegnano, mediante la sottoscrizione del presente Protocollo, a realizzare attività e strumenti utili alla uniforme diffusione, su tutto il territorio nazionale, del processo di partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi statali, nonché al suo efficientamento e miglioramento qualitativo nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Obiettivi

1. L'Agenzia delle entrate, la Guardia di Finanza, l'ANCI e l'IFEL si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a promuovere la conoscenza, il corretto utilizzo e, qualora ne ricorrano i presupposti, l'eventuale implementazione delle modalità, degli strumenti e delle soluzioni atti a favorire lo sviluppo qualitativo della partecipazione dei Comuni all'attività di recupero dell'evasione dei tributi statali. In questo contesto l'IFEL si impegna a fornire assistenza tecnica a tutti i Comuni nello svolgimento della suddetta attività in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 5, d.Lgs. n. 504 del 1992 (ss.mm.ii.) e dal Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia e delle finanze del 22 novembre 2005, che le attribuisce il ruolo di ente strumentale che, per conto e nell'interesse di ANCI, garantisce i servizi finalizzati ad agevolare i processi telematici di integrazione nella Pubblica Amministrazione.
2. In particolare, le parti ritengono che gli obiettivi di cui al punto 1 possano essere perseguiti mediante:
 - a. lo studio delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria e nelle banche dati comunali, al fine di consentire ai Comuni lo sviluppo di processi di analisi del rischio utili ad individuare comportamenti evasivi ed elusivi di tributi statali e locali entro i limiti delle finalità istituzionali perseguite e nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non

eccedenza nel trattamento delle informazioni stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

- b. la diffusione delle buone pratiche riscontrate sul territorio nello svolgimento delle attività di partecipazione all'accertamento, anche ai fini della loro implementazione e generalizzazione presso altre realtà locali;
- c. la predisposizione, mediante l'analisi delle *best practices* riscontrate su tutto il territorio nazionale, di linee guida per la predisposizione delle segnalazioni qualificate che i Comuni inviano alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate anche a seguito di precedenti segnalazioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
- d. l'eventuale individuazione di sistemi informatici utili per standardizzare metodologie di intervento e per aumentare la qualità delle azioni che i Comuni possono concretamente realizzare;
- e. l'individuazione di referenti, per ciascuna istituzione coinvolta, a livello centrale e territoriale, al fine di superare i formalismi, comprendere sino in fondo le caratteristiche dei patrimoni informativi delle rispettive istituzioni, efficientare la fase dell'analisi di rischio mediante l'incrocio delle informazioni a disposizione, snellire le fasi istruttorie di approfondimento delle posizioni a rischio individuate ed attribuire il giusto "peso" - in termini qualitativi - alle segnalazioni da trasmettere, confrontarsi sullo stato di lavorazione delle segnalazioni al fine di migliorarne, progressivamente, la qualità;
- f. la definizione di appropriati programmi di formazione tecnico-operativa rivolti al personale comunale;
- g. la definizione di appropriati programmi di formazione tecnico-operativa rivolti al personale dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza;
- h. l'individuazione di eventuali ulteriori ambiti di intervento significativi tanto per la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate che per i Comuni, ad integrazione o modifica di quelli previsti dal Provvedimento del 3 dicembre 2007;
- i. la soluzione di problematiche complesse ai fini della concreta attuazione del presente Protocollo, attraverso il costante contatto tra le parti contraenti e la proposta di modelli organizzativi per la gestione dei rapporti tra i Comuni e le diverse strutture dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza coinvolte;
- j. la costituzione, in particolare per i Comuni minori, di strutture di servizio intermedie - create dall'ANCI e dall'IFEL per l'attuazione del punto 4.3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanato in data 29 maggio 2012 - finalizzate a:

- ✓ informatizzare e omogeneizzare l'intero patrimonio informativo a disposizione delle varie strutture/uffici dei Comuni;
- ✓ facilitare gli interscambi informativi con l'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei servizi e delle previsioni della Convenzione di cooperazione informatica sottoscritta tra l'Agenzia e i singoli Comuni;
- ✓ effettuare le attività di cui ai precedenti punti a) e d) del presente articolo.

Art. 2

Gruppo di lavoro

1. Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo, in attuazione delle attività di cui al precedente articolo 1, le parti si impegnano a sostenere e promuovere le attività svolte dal Gruppo di lavoro, costituito con il Protocollo d'intesa del 19 maggio 2014, composto da personale delle quattro istituzioni coinvolte, altamente qualificato e specializzato in materia di tributi locali ed erariali, banche dati, attività di verifica ed accertamento.
2. Eventuali modifiche nella designazione dei componenti del Gruppo di lavoro devono essere tempestivamente ed adeguatamente comunicate da ciascun Ente interessato.

Art. 3

Formazione

1. Ai fini dell'elaborazione ed attuazione dei programmi di formazione, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza si impegnano gratuitamente a prevedere, per tutta la durata del presente Protocollo, nell'ambito del proprio programma annuale di formazione, l'effettuazione di specifici corsi di formazione a cascata per la piena attuazione della partecipazione dei Comuni all'accertamento, favorendo la partecipazione a tali corsi di operatori/formatori dei Comuni, senza oneri per questi ultimi.
2. L'ANCI, attraverso IFEL e con il supporto di personale formatore dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, si impegna ad assicurare programmi di formazione gratuita - da coordinare con quelli previsti al precedente comma 1 - e l'utilizzo di strutture comunali, di norma nei Comuni capoluogo di regione e di provincia, ai fini dello svolgimento di specifiche sessioni di formazione programmate sul territorio, nonché l'impiego degli esperti di propria nomina per le azioni di sensibilizzazione e formazione di cui al presente articolo.

3. Le modalità organizzative relative ai percorsi di formazione previsti ai precedenti punti 1. e 2. saranno definite dal Gruppo di lavoro di cui all'articolo 2.

Art. 4

Interscambio informativo e monitoraggio

1. Le parti concordano sulla necessità di assicurare un efficace e costante monitoraggio dell'andamento della partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi statali, sulla base di informazioni omogenee ed indicatori concordati.
2. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza si impegnano ad assicurare un efficace sistema di tracciatura delle singole segnalazioni qualificate trasmesse dai Comuni, così da permettere in ogni momento del ciclo di verifica ed accertamento la restituzione delle informazioni significative, fornendone altresì idonea reportistica all'ANCI, anche con riferimento ai programmi locali di recupero dell'evasione di cui al punto 9.1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007.
3. L'ANCI e l'IFEL si impegnano a promuovere presso i Comuni le iniziative di sensibilizzazione utili ad una sistematica raccolta di informazioni sull'andamento delle attività di partecipazione all'accertamento.
4. Le informazioni di monitoraggio, acquisite per effetto della collaborazione di cui al presente Protocollo, sono messe, a richiesta, a disposizione del Comitato paritetico di monitoraggio costituito presso la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali.
5. L'Agenzia delle entrate si impegna a verificare e concordare con l'ANCI e l'IFEL i fabbisogni informativi aggiuntivi dei Comuni in materia di partecipazione all'accertamento. Le informazioni concordate, di cui al presente comma, verranno integrate nell'ambito dei servizi della Convenzione di cooperazione informatica in vigore tra Agenzia delle entrate e singoli Comuni.
6. Le informazioni di cui al presente articolo verranno trattate per le sole finalità di interscambio informativo e monitoraggio quivi indicate, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati e nell'osservanza delle misure di sicurezza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Art. 5

Convenzioni e Protocolli d'Intesa locali

L'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, a livello territoriale, possono congiuntamente sottoscrivere specifiche convenzioni o protocolli d'intesa, anche attraverso le diramazioni regionali dell'ANCI, con i singoli Comuni della regione di competenza nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente Protocollo, oltre che delle previsioni normative e regolamentari in vigore.

Art. 6

Durata

Il presente Protocollo avrà la durata di 3 (tre) anni, con possibilità di rinnovo alla scadenza, d'intesa tra le parti e previa verifica dei risultati ed aggiornamento degli obiettivi.

Art. 7

Profili finanziari

Dal presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo, le Parti faranno riferimento al codice civile, alla legge e ai regolamenti in materia.

Roma, 30 gennaio 2018

Agenzia delle Entrate

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

Guardia di Finanza

Giorgio Toschi

Firmato digitalmente

ANCI

Veronica Nicotra

Firmato digitalmente

IFEL

Guido Castelli

Firmato digitalmente